



AVVOCATURA DELLO STATO

UFFICIO DISTRETTUALE DI NAPOLI
VIA DIAZ N. 11 - 80134 NAPOLI - TEL. 081.4979111 - FAX 081.5525515

Agenzia Segretari

gascp_aa

N. 01

del 10/10/2013

fax 06 32884387

CT. 10 Avv. 1

Da indicare nella risposta

Risposta a nota

del 10/10/2011

Div. Sez. Prot. n. 11/AL/PIC

2013-
Napoli
TELEFAX

OGGETTO: CT 1/10 Avv. - - F c/Ministero dell'Interno - Sentenza del 30.9 u.s. emessa dal Tribunale di Benevento, sezione lavoro.

Al Ministero dell'Interno
ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali
Piazza Cavour, 25
00193 ROMA

17/10/2013
D. S. J. J.

Si trasmette copia della favorevole sentenza del Tribunale di Benevento, depositata in data 30.9 u.s..

10/10/2013
L. S. J. J.
L. S. J. J.

L'Avvocato dello Stato
(Giuseppe Di Sirio)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Agenzia Segretari

gascp_aa

N. (6 (A)

del 2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato all'udienza del 30.09.2013 la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 7
del ruolo gen. dell'anno 2010

TRA

E _____, rappresentata e difesa in virtù di mandato a
margine del ricorso dall'Avv. _____ presso il quale è
elettivamente domiciliata; ricorrente

E

COMUNE DI _____, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall' Avv. M. Rossella, con cui
domicilia come in atti;

COMUNE _____, in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall' Avv. L. Giuliano, con cui
domicilia come in atti;

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI
COMUNALI E PROVINCIALI-MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del
Ministro p.t., rappresentato, difeso e domiciliato come in
atti;

convenuti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, segretario comunale in servizio presso il
comune di _____, proponeva ricorso in riassunzione a
seguito della pronuncia della Corte di Appello di Napoli con
cui veniva riformata, con rinvio al Tribunale di Benevento, la
sentenza, di rigetto, emessa in primo grado, per violazione
del contraddittorio nei confronti del suindicato ente locale,
quale comune capo-fila nel rapporto di segreteria
convenzionata. Allegava la violazione della normativa di
settore nonché delle norme a tutela della maternità, con
particolare riguardo all'art. 54 del D.lgs. n. 151/2001 per
intervenuto recesso dalla convenzione di segreteria da parte
del comune di _____ durante il periodo di astensione
obbligatoria per maternità. Chiedeva, quindi, previa

declaratoria di illegittimità del recesso, la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle differenze retributive nonché al risarcimento dei danni, spese vinte. Si costituivano gli enti in epigrafe indicati chiedendo, con varie argomentazioni, il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Occorre innanzitutto delineare, sia pure sinteticamente, il quadro normativo di riferimento.

I segretari comunali e provinciali sono nominati e revocati secondo quanto disposto, in via generale, dagli artt. 99 e 100 del TUEL n. 267/2000 qui, per brevità, da intendersi integralmente richiamati e trascritti.

L'art 10 del DPR n. 465/1997 regola la materia delle convenzioni di segreteria comunale testualmente recitando: "1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. 2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. OMISSIS3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni".

Il Decreto legislativo n. 151/20001, a tutela della maternità, prevede quanto segue: 1. "Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza. Le lavoratrici hanno diritto di

conservare il posto di lavoro e salvo che espressamente vi rinunciino di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate".

Alla luce della normativa richiamata ritiene questo giudice che la domanda non può trovare accoglimento.

Ed invero, la convenzione di segreteria, da ricondursi al modulo generale delle convenzioni organizzatorie espressamente codificate all'art 30 del TUEL, ha natura di atto negoziale come tale soggetta al principio di relatività del contratto di cui all'art 1372 c.c.

Consequentemente deve ritenersi che alcun effetto giuridico ne deriva nei confronti del segretario comunale in quanto terzo rispetto ad essa.

D'altra parte costituisce principio consolidato quello secondo cui nel caso di segreteria convenzionata il comune capo-fila è il titolare formale del rapporto di servizio, ed infatti, è prerogativa del relativo sindaco procedere alla nomina e alla revoca del segretario titolare.

Nel caso di specie, peraltro, la convenzione non contiene clausole particolari in base alle quali si possa configurare in capo alla ricorrente una posizione meritevole di tutela giuridica. Ed infatti, a ciascun comune è consentito il recesso unilaterale salvo l'obbligo di rispettare il termine di preavviso previsto a tutela dell'altro contraente pubblico, perciò solo unico legittimato a dolersi di una eventuale violazione.

Va anche sottolineato che il recesso dalla convenzione operato dal comune di . . . è stato determinato dalla elezione del nuovo sindaco a seguito delle votazioni amministrative 2006: si è trattato di un atto di esercizio del diritto di avvalersi, secondo quanto disposto dal TUEL, di un segretario di fiducia.

Va, infine, osservato che alcuna violazione della normativa a tutela della maternità può ravvisarsi nel caso concreto dovendosi prendere atto che il recesso dalla convenzione di segreteria operato dal comune di . . . non integra né un licenziamento né una modifica dell'unità produttiva.

Ed invero, la ricorrente, pur a seguito del recesso dalla convenzione, ha conservato il posto di lavoro nell'ambito dell'unità produttiva originaria con svolgimento di analoghe mansioni.

Il declassamento della sede di segreteria comunale nonché la riduzione della retribuzione mensile sono espressione di un effetto riflesso dello scioglimento della convenzione, quale atto di esercizio di legittima facoltà del comune di . . . in ogni caso non imputabile a condotta colpevole del titolare formale del rapporto, nella specie comune di . . .

Come già evidenziato, infatti, il rapporto di lavoro del segretario comunale riguarda formalmente questi ed il comune capo-fila per cui, ai fini della valutazione di eventuali discriminazioni, va considerata soltanto l'unità produttiva cui era adibito il segretario presso il comune originario.

Tale conclusione è, altresì, avvalorata dalla ratio posta a fondamento dell' istituto della convenzione quale strumento organizzativo finalizzato al perseguimento dei principi di efficacia, efficienza ed economicità amministrativa.

In sintesi, a fronte del diritto del segretario comunale di ottenere, tra l'altro, la maggiorazione della retribuzione in dipendenza di una prestazione lavorativa maggiormente onerosa, non può ritenersi sussistente il diritto dello stesso alla conservazione di un rapporto convenzionale, rispetto al quale, peraltro, è terzo, previsto dal legislatore a tutela dell'imparzialità e buon andamento della Pa.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con la seguente precisazione: nulla nei confronti dell'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali difesa in giudizio dal funzionario Avv. A. Langiu.

P.Q.M.

- 1) disattesa ogni altra domanda e istanza, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
- 2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre IVA e CPA.

Benevento 30.09.2013

IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Taropoli

DEPOSITATO IN UDIENZA
30-9-13
Benevento,
IL CANCELLIERE